

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.**

**TITOLO I**

*COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ED ATTRIBUZIONI DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI REGIONALI*

**Art. 20**

*(1)(2)(3)*

1. In attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), il numero minimo degli assessori regionali è stabilito in otto e quello massimo in dieci.

2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.

2 Nella parte concernente il numero degli Assessori supplenti la normativa prevista dall' articolo 1 L.R. 42/92 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/93, come previsto dall' articolo 1 della medesima L.R. 16/93.

3 Articolo sostituito da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011

**Art. 21**

*(2)*

1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.

2. La preposizione a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.

(3)

3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.

4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2003

2 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2013

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 3/2014

## **Art. 22**

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.

2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/1995

3 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003

## **Art. 23**

(1)

1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della presente

legge e dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2007, può riservare a sè le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo, attribuirle ad altro componente della Giunta o nominare il nuovo Assessore.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2013

## **Art. 24**

(1)

1. Il Presidente della Regione svolge le attribuzioni previste al capo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalla legge regionale 17/2007.

2. Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:

**a)** presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;

**b)** cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2013

## **Art. 25**

(2)(3)

1. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a). La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima.

Note:

- 1 Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
- 2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2013
- 3 Parole sostituite al da art. 12, comma 21, L. R. 20/2015

## **Art. 26**

(1)

1. Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali e delle aree e Servizi cui sono preposti e curano la trattazione degli affari, di competenza delle medesime strutture, attribuiti.

(2)

2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Regione, i provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno della Giunta regionale e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2013
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 3/2014

## **Art. 27**

(1)

1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Regione o per sua delega dagli Assessori.

2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2013